

MODIFICA TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA

CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI
SEMINARIO SULLE NOVITA' FISCALI

7.03.2019

Dott. Stefano Costa
e-mail: s.costa@dfbassociati

DEI TOS FURLAN COSTA Dottori Commercialisti Associati
Via Maggiore G. Piovesana 115 31015 CONEGLIANO TV
Tel. 043834145 Fax. 043832431

LE NORMA ATTUALE (SINO AL 30.6.2019)

Art. 21 del DPR 633/72, in vigore sino al 30.06.2019

“...la fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’art. 6...”.

Art. 6 del DPR n. 633/72

- **Beni immobili:** momento della stipulazione;
- **Beni mobili:** momento della consegna o spedizione;
- **Servizi:** all’atto del pagamento

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

LE NORMA ATTUALE (SINO AL 30.6.2019)

Art. 21 del DPR 633/72, in vigore sino al 30.06.2019

FATTURA DIFFERITA

- Per le cessioni accompagnate da DDT;
- Prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;

può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime**

- Per le cessioni effettuate dal cessionario per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa **entro il mese successivo** a quello della consegna o spedizione dei beni (triangolazione);
- Per le **prestazioni di servizi rese a soggetti UE/Extra UE** la fattura è emessa entro il giorno **15 del mese successivo a quello di effettuazione**

Data di emissione – Schema di riepilogo

Tipologia di operazione (si riportano esclusivamente le operazioni "Interne")	Momento di effettuazione
Cessione di beni immobili	Data della stipula
Cessione di beni mobili	Data della consegna o spedizione
Cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente (eccetto vendite con riserva di proprietà e locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambo le parti)	Data in cui si producono gli effetti costitutivi o, comunque, in caso di beni mobili, decorso un anno dalla consegna o spedizione
Cessione di beni per atto della pubblica autorità e cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione	Data in cui viene pagato il corrispettivo
Passaggi dal committente al commissionario di beni acquistati in esecuzione di contratti di commissione	Data della vendita da parte del commissionario
Destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa	Data del prelievo dei beni
Cessione di beni inerenti a contratti estimatori	Data della rivendita a terzi o, per i beni non restituiti, data di scadenza del termine convenuto fra le parti e, comunque, decorso un anno dalla consegna o spedizione
Assegnazione in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa	Data del rogito notarile
Prestazioni di servizi	Data di pagamento del corrispettivo
Prestazioni di servizi gratuite di valore superiore a 50,00 euro	Data in cui viene resa la prestazione o, se di carattere periodico o continuativo, mese successivo (entro ultimo giorno) a quello in cui la prestazione è resa

DATA DI EMISSIONE

Art. 21 del DPR 633/72

“La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione trasmissione o messa a disposizione”.

Fattura elettronica: è emessa al momento della trasmissione al SDI e solo «la ricevuta di consegna» o la «ricevuta di impossibilità di consegna» attestano l’emissione della fattura (provv. 89757/2018, § 4.4)



PROBLEMA DI GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

derivante dalla coincidenza dell’effettuazione dell’operazione e trasmissione allo SDI

DATA DI EMISSIONE

PRIMO INTERVENTO RISOLUTORE

Circolare Ag. Entrate n. 13 del 2.7.18 – In ragione delle necessità di adeguamento tecnologico NON E' PUNIBILE un eventuale «minimo ritardo» nella trasmissione della fattura rispetto alla data di effettuazione dell'operazione. Il ritardo deve essere tale da non pregiudicare la liquidazione dell'imposta.

DATA DI EMISSIONE

INTERVENTO DEFINITIVO

D.L. 119 del 23.10.18

Art. 10, co. 1, lettera b:

Fino al primo semestre 2019 (30.9.2019 per i mensili)

- nessuna sanzione (90% dell'imposta) se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica;
- Sanzione ridotta al 20% entro il termine per la liquidazione successiva;
- Stessa disciplina per chi si sia portato in detrazione l'IVA senza essere in possesso della fattura elettronica
- Possibile il ravvedimento (sprint primi 15 gg 0,1% al giorno, 1,5% entro 30 gg, etc)
- **TELEFISCO: la sanzione è PIENA** (salvo ravvedimento) per **l'omesso/ritardato versamento** (30% dell'imposta meno ravvedimento).

DATA DI EMISSIONE

INTERVENTO DEFINITIVO

D.L. 119 del 23.10.18

Fino al 30.6.2019

F.A.Q.

- Fattura immediata: campo «**Data**» obbligatorio **deve coincidere con la data di effettuazione** dell'operazione e non con la data di invio allo SDI. La norma in questo senso non è cambiata (risposta 1.1 e 1.9 CNDCEC);
- Fattura differita: campo «Data» deve coincidere con la data di emissione della fattura in quanto la data di effettuazione delle operazioni è riepilogata dai DDT (risposta 1.1 CNDCEC);
- I DDT possono essere emessi in formato cartaceo oppure essere allegati alla fattura e trasmessi allo SDI.

DATA DI EMISSIONE

INTERVENTO DEFINITIVO

D.L. 119 del 23.10.18

Art. 10, co. 1, lettera b:

La riduzione delle sanzioni vale sino alle liquidazioni al 30.9.2019 per i mensili

Esempio

Fattura del 15.1.2019 di Euro 50.000 + IVA 22% per Euro 11.000

Invio SDI al 16.2.2019 nessuna sanzione

Invio SDI al 10.3.2019 sanzione pari ad Euro 29,70

$$11.000 \times 90\% \times 20\% \times 1,5\% = 29,70$$

DATA DI EMISSIONE

INTERVENTO DEFINITIVO

D.L. 119 del 23.10.18

Art. 10, co. 1, lettera b:

Con la conversione in legge del decreto legislativo è stato allungato il periodo di **moratoria al 30.9.2019 per i soli mensili**. La norma è stata scritta in modo poco chiaro:

All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura e' emessa con le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. **Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.**

DATA DI EMISSIONE

INTERVENTO DEFINITIVO

D.L. 119 del 23.10.18

Art. 11, ha novellato l'art. 21, co. 4, DPR 633/72

Dal 1° luglio 2019 entra in vigore la normativa IVA a regime

- Fattura immediata deve essere emessa **entro 10 giorni dalla data di effettuazione** dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6, DPR 633/72 (art. 21, comma 4);
- **Se la data di emissione della fattura non coincide** con quella in cui è effettuata la cessione dei beni o la prestazione dei servizi o con quella in cui è corrisposto, in tutto o in parte, il corrispettivo, occorre **indicare in fattura la data di effettuazione dell'operazione** (art. 21, comma 2, lettera *g-bis*).

DATA DI EMISSIONE

QUESTIONE IRRISOLTA

Differenza tra **data di creazione del file** e **data di trasmissione della fattura**

Esempio

- Operazione effettuata in data 29 luglio 2019
- Creazione file telematico in data 31 luglio 2019
- Data di trasmissione 7 agosto 2019
- Data recapito al cliente 10 agosto 2019

Data documento?

DATA DI EMISSIONE

QUESTIONE IRRISOLTA

1. SOLUZIONE PROPOSTA DOTTRINA conforme alla norma

Data fattura 7 agosto, momento dell'invio allo SDI

Questo comporta una riapertura del file prima dell'invio per riallineare la data iniziale (31 luglio 2019) alla data di invio (7 agosto 2019).

Tale soluzione presenta difficoltà operative nei casi di invio affidato a terzi (studi e associazioni di categoria). Si pensi al caso in cui il contribuente invii al soggetto trasmettitore la fattura Xml il giorno 7 agosto 2019 alle ore 18.

DATA DI EMISSIONE

QUESTIONE IRRISOLTA

2. SOLUZIONE PROPOSTA DA ASSOSOFTWARE

Data fattura 29 luglio, quindi data dell'operazione

Data trasmissione si troverà unicamente nella ricevuta dello SDI senza doverla riportare in fattura

Annotazione della fattura sul registro sarà compreso tra il 7 agosto 2019 e il 15 agosto 2019 quindi pari o successiva alla data di trasmissione ovvero pari o precedente al limite di annotazione del 15 agosto 2019.

Semplifica la gestione della doppia data (data fattura e data operazione).

Richiede una modifica normativa all'art. 21 DPR 633/72

INTERVENTO DEFINITIVO

D.L. 119 del 23.10.18

Art. 12, ha modificato l'art. 23, DPR 633/72

Dal 24.10.2019

- Il soggetto passivo deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
- Eccezione: in caso di cessioni effettuate dal cessionario per il tramite del proprio cedente, entro il 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento allo stesso mese.

Anche per il periodo di moratoria (1.1.19 – 30.6.19/30.9.2019) vale la norma di registrazione entro il 15 del mese successivo oppure è possibile la registrazione sino al momento di invio SDI? E' bene ricordare che la riduzione delle sanzioni in caso di invio allo SDI entro la liquidazione successiva non si applica ai versamenti

DATA DI REGISTRAZIONE

16

Fatturazione	Termine di registrazione	Periodo di riferimento ai fini della liquidazione
Fattura immediata	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione	Mese di effettuazione dell'operazione
Fattura differita	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione	Mese di effettuazione dell'operazione
Fattura emessa dal secondo cedente nell'ambito di una triangolazione	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione	Mese di emissione
Fattura ad esigibilità differita ex art. 6 co. 5 del DPR 633/72	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione	Mese in cui avviene il pagamento del corrispettivo

DATA RICEZIONE

Per le fatture elettroniche la data di ricezione viene determinata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito della fattura:

- Data di consegna allo SDI;
- In caso di mancato recapito: data di presa visione da parte del committente che gli è stata messa a disposizione dal SDI sul sito web dell'Agenzia delle Entrate nella propria area riservata (Fatture e corrispettivi)

Da queste date decorrono i termini per la detraibilità dell'IVA

DETRAZIONE

Dubbi interpretativi sulle tempistiche per poter detrarre l'IVA nel 2018 a seguito del DL 50/2017, della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/2018 e dell'art. 1 del DPR 23.3.98 n. 100.

Circolare 1/2018: per poter detrarre l'IVA è necessario soddisfare 2 requisiti:

- Avvenuta esigibilità dell'imposta (sostanziale) cioè deve esserci il presupposto dell'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 DPR 633/72;
- Possesso di un fattura conforme all'art. 21 DPR 633/72.

Art. 1 DPR 100/98: entro il 16 di ciascun mese il contribuente determina la differenza tra l'ammontare dell'IVA esigibile del mese precedente e dell'IVA sugli acquisti sulla base dei documenti di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 DPR 633/72

DETRAZIONE

INTERVENTO DEFINITIVO

D.L. 119 del 23.10.18

Art. 14, ha modificato l'art. 1, DPR 100/98

Soprattutto per tener conto dei nuovi termini del novellato art. 21 del DPR 633/72

Quindi ad oggi è previsto che:

Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati **entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

ESEMPIO 1

Acquisto beni in data 29.3.2019 con pagamento e consegna immediati

Cedente trasmette la fattura in data 29.3.2019

Ricezione da SDI da parte dell'acquirente in data 2.4.2019

Annotazione in pari data

La detrazione dell'IVA potrà avvenire con il mese di marzo

ESEMPIO 2

Acquisto beni in data 30.12.2019 con pagamento e consegna immediati

Cedente trasmette la fattura in data 30.12.2019

Ricezione da SDI da parte dell'acquirente in data 3.1.2020 e annotazione in pari data

La detrazione dell'IVA potrà avvenire con il mese di **gennaio 2020** in quanto le norme anzidette non permettono di retro-imputare il diritto alla detrazione per operazioni effettuate l'anno precedente.

RIEPILOGO

	Fattura immediata	Fattura differita
Data fattura	<p>- Fino al 30.6.19 Data operazione art. 6</p> <p>- Dal 1.7.19 Data operazione oppure data invio SDI ma entro 10 gg dall'operazione (si auspica modifica normativa per difficoltà doppia annotazione)</p>	<p>- Fino al 30.6.19 data ultima operazione fino al 15 del mese successivo</p> <p>- Dal 1.7.19 Data invio SDI</p>
Data trasmissione SDI	<p>- Fino al 30.6.19 entro il giorno di liquidazione del periodo relativo all'operazione (16 mese successivo o 16 secondo mese succ al trim di riferimento se trimestrale). <i>Per i mensili, fino al 30.9.2019, non è sanzionato l'invio entro la liquidazione successiva</i></p> <p>- Dall'1.10.19 entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione</p>	<p>- Fino al 30.6.19 entro il giorno di liquidazione del periodo relativo all'operazione (16 mese successivo o 16 secondo mese succ al trim di riferimento se trimestrale) <i>Per i mensili, fino al 30.9.2019, non è sanzionato l'invio entro la liquidazione successiva</i></p> <p>- Dall'1.10.19 entro il 15 del mese successivo all'ultima operazione</p>
Data annotazione fattura attiva	Entro il giorno 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell'operazione (<i>si attende chiarimento sulla data di registrazione per il periodo di moratoria</i>)	
Data detrazione	A decorrere dalla data di ricezione. Per la liquidazione del mese X possono essere utilizzate fatture ricevute sino al giorno 15 del mese X+1 se riferite ad operazioni del mese X e annotate entro il 15 del mese X+1	

ESEMPIO 1

Periodicità	Mensile
Tipo operazione	Prestazioni di servizi
Data ultimazione prestazione	20/04/2019
Data pagamento	15/05/2019
Data fattura	
Data invio SDI	
Annotazione fattura	
Liquidazione	
Ricezione fattura committente	16/06/2019
Mese detrazione	

ESEMPIO 1 - Soluzione

Periodicità	Mensile
Tipo operazione	Prestazioni di servizi
Data ultimazione prestazione	20/04/2019
Data pagamento	15/05/2019
Data fattura	15/05/2019
Data invio SDI	Entro il 16/6/2019
Annotazione fattura	Entro il 16/06/2019 (chiarimento AdE)
Liquidazione	Maggio 2019
Ricezione fattura committente	16/06/2019
Mese detrazione	Giugno 2019

ESEMPIO 2

Periodicità	Mensile
Tipo operazione	Prestazioni di servizi
Data ultimazione prestazione	20/04/2019
Data pagamento	20/10/2019
Data fattura	
Data invio SDI	
Annotazione fattura	
Liquidazione	
Ricezione fattura committente	25/10/2019
Mese detrazione	

ESEMPIO 2 - Soluzione

Periodicità	Mensile
Tipo operazione	Prestazione di servizi
Data ultimazione prestazione	20/04/2019
Data pagamento	20/10/2019
Data fattura	20/10/2019 oppure data invio SDI con doppia annotazione
Data invio SDI	Dal 20/10/2019 al 30/10/2019
Annotazione fattura	Entro il 15/11/2019
Liquidazione	Ottobre 2019
Ricezione fattura committente	25/10/2019
Mese detrazione	Ottobre 2019

ESEMPIO 3

Periodicità	Mensile
Tipo operazione	Cessione beni con DDT
Data ultimazione cessione	28/10/2019
Data pagamento	20/11/2019
Data fattura	
Data invio SDI	
Annotazione fattura	
Liquidazione	
Ricezione fattura committente	10/11/2019
Mese detrazione	

ESEMPIO 3 - Soluzione

Periodicità	Mensile
Tipo operazione	Cessione beni con DDT
Data ultimazione cessione	28/10/2019
Data pagamento	20/11/2019
Data fattura	Data invio SDI
Data invio SDI	Dal 28/10/2019 al 15/11/2019
Annotazione fattura	Entro il 15/11/2019
Liquidazione	Ottobre 2019
Ricezione fattura committente	10/11/2019
Mese detrazione	Ottobre 2019

ESEMPIO 4

Periodicità	Mensile
Tipo operazione	Cessione beni
Data operazione	28/12/2019
Data pagamento	24/12/2019
Data fattura	
Data invio SDI	
Annotazione fattura	
Liquidazione	
Ricezione fattura committente	03/01/2020
Mese detrazione	

ESEMPIO 4 - Soluzione

Periodicità	Mensile
Tipo operazione	Cessione beni
Data operazione	28/12/2019
Data pagamento	24/12/2019
Data fattura	24/12/2019 oppure data invio SDI con doppia annotazione
Data invio SDI	Dal 24/12/2019 al 3/01/2020
Annotazione fattura	Entro il 15/01/2020
Liquidazione	Dicembre 2019
Ricezione fattura committente	03/01/2020
Mese detrazione	Gennaio 2020

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

DEI TOS FURLAN COSTA Dottori Commercialisti Associati
Via Maggiore G. Piovesana 115 31015 CONEGLIANO TV
Tel. 043834145 Fax. 043832431

CORRISPETTIVI TELEMATICI

32

A decorrere dall'**1.1.2020** i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, **memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri**. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art. 24, co. 1, del decreto 633/72.

Le regole si applicano a decorrere dal **1.7.2019** ai soggetti con un **volume d'affari** superiore ad Euro 400 mila (**ATTENZIONE**: volume d'affari complessivo).

L'obbligo era già scattato per i gestori di distributori automatici dal 1° aprile 2017 e per i corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dal 1° luglio 2018 (prov. Ag. Entrate 106701 del 28.5.18).

ESONERO DAGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

Viene meno l'obbligo di:

- Certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
- Registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/72;
- Resta fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente avanzata non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

DOCUMENTO COMMERCIALE

Nel previgente regime opzionale (art. 2 D. Lgs. 127/2015) per comprovare l'avvenuto acquisto, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di garanzia, era previsto l'obbligo di emissione di un documento commerciale, salvo l'emissione della fattura.

Si attende un provvedimento per il nuovo regime

DOCUMENTO COMMERCIALE

Se sarà confermato il rinvio al DM 7.12.2016, il documento dovrà contenere:

- Data e ora di emissione;
- Numero progressivo;
- Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- P.IVA dell'emittente;
- Ubicazione dell'esercizio;
- Descrizione dei beni ceduti
- Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Esso è valido per:

- Esercizio dei diritti di garanzia;
- Deduzione delle spese sostenute per gli acquisti agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- Deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini I.R.Pe.F.

ADEMPIMENTI

- **Memorizzare** in via elettronica i dati dei corrispettivi giornalieri;
- **Inviare** i medesimi dati telematicamente all' Agenzia delle Entrate un file XML creato da appositi registratori di cassa;
- I dati riguardano:
 - data e ora della rilevazione del corrispettivo;
 - Dati delle operazioni (ammontare corrisp.vo, aliquota, imposta, natura dell'operazione, eventuale metodo della ventilazione, eventuale riferimento normativo)
- La trasmissione deve essere effettuata **almeno ogni 5 giorni** in una fascia oraria **dalle 00:00 alle 22:00**

ADEMPIMENTI

- **Trasmissione:** si considera effettuata nel momento della ricezione del file telematico da parte dell' Agenzia. L' Agenzia attesta la ricezione mediante un **esito di ricezione**. In caso di esito negativo gli esercenti devono provvedere alla trasmissione del file corretto **entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto**.

SANZIONI

- **100% dell'imposta** (art. 6, co. 3, DPR 633/72;
- **Sospensione della licenza** o dell' autorizzazione se nel corso di un quinquennio vengano contestate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

CONTRIBUTO PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

E' prevista l'attribuzione di un **contributo pari al 50% della spesa** sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi con una **spesa massima** di:

- **Euro 250,00 in caso di acquisto;**
- **Euro 50,00 in caso di adattamento.**

Il credito è erogato sotto forma di **credito di imposta** ed è concesso a partire dalla prima liquidazione IVA successiva al mese in cui si realizzano i seguenti requisiti:

- **Registrazione fattura;**
- **Pagamento del corrispettivo con mezzi tracciabili**

RIDUZIONE TERMINI DI ACCERTAMENTO

38

D.LGS. N. 127 2015

Art. 3:

1. Il **termine di decadenza** di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono **ridotti di due anni**. La riduzione si applica solo per **i soggetti passivi di cui all'articolo 1** che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la **tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500**. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

RIDUZIONE TERMINI DI ACCERTAMENTO

39

D.LGS. N. 127 2015

➤ **Soggetti di cui all'art. 1:**

Tutti i soggetti IVA che effettuano operazioni interne documentate da fatturazione elettronica trasmesse allo SDI

E' un regime premiale inserito nell'ordinamento nel 2015 per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.

Dal 2019 tutti i soggetti IVA sono obbligati all'emissione di fattura elettronica (tranne i casi specificatamente esonerati).

OPZIONE nel modello REDDITI in relazione all'anno di riferimento.

Comunicazione
art. 4
D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

GRUPPO IVA

(cenni)

DEI TOS FURLAN COSTA Dottori Commercialisti Associati
Via Maggiore G. Piovesana 115 31015 CONEGLIANO TV
Tel. 043834145 Fax. 043832431

Introdotta con la Legge di Bilancio 2017

Decorrenza:

- 1° gennaio anno X + 1 (opzioni inviate con modello REDDITI entro il 30 settembre anno X)
- 1° gennaio anno X + 2 (opzioni inviate con modello REDDITI entro dal 1° ottobre anno X fino al 31.12 anno X)

REQUISITI SOGGETTIVI

Natura del vincolo	Caratteristiche
Vincolo finanziario	Sussiste quando tra i soggetti passivi vi è, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ai sensi dell' art. 2359 c.c. o quando i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto
Vincolo economico	<ul style="list-style-type: none">•Sussiste quando tra i soggetti passivi vi è almeno una forma di cooperazione economica, poiché svolgono: un'attività principale dello stesso genere•attività complementari o interdipendenti•attività che avvantaggiano pienamente o sostanzialmente uno o più di essi
Vincolo organizzativo	Sussiste quando, in via di fatto o di diritto (ai sensi delle disposizioni di cui al Libro V, Titolo V, Capo IX c.c.), sussiste un coordinamento tra gli organi decisionali, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto

**Contemporaneamente dal 1°
luglio dell'anno precedente a
quello di effetto**

REQUISITI SOGGETTIVI

Soggetti esclusi

Per espressa previsione normativa, la partecipazione al Gruppo IVA è preclusa:

- alle sedi, nonché alle stabili organizzazioni all'estero di soggetti che hanno sede in Italia;
- ai soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ex art. 670 cpc;
- ai soggetti la cui azienda sia sottoposta a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- ai soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Principio "all-in, all-out"

L'opzione da esercitare per costituire il Gruppo IVA ha carattere omnicomprensivo, **dovento obbligatoriamente riguardare tutti i soggetti** (nessuno escluso) per i quali ricorrano i presupposti di legge (c.d. "all-in, all-out principle") e con riferimento a tutte le attività esercitate. **Non è, dunque, possibile effettuare una cernita dei soggetti passivi da far partecipare al Gruppo IVA.**

La mancata opzione da parte di soggetti in possesso dei requisiti previsti comporta:

- il recupero a carico del Gruppo IVA dell'effettivo vantaggio fiscale ottenuto
- la cessazione del Gruppo IVA a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, salvo che per i soggetti illegittimamente esclusi non si provveda ad esercitare l'opzione stessa.

Invece, l'esercizio dell'opzione da parte di un soggetto che non possiede i requisiti previsti è priva di effetti per detto soggetto.

Rappresentante di Gruppo

Il Rappresentante di Gruppo è il soggetto che esercita il controllo di diritto (vincolo finanziario).

Il Rappresentante del Gruppo è responsabile degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione, tra i quali:

- l'esercizio e la revoca dell'opzione per la costituzione del Gruppo IVA;
- la dichiarazione delle variazioni intervenute in relazione ai partecipanti al Gruppo IVA (es. cessazione di un partecipante, ingresso di un nuovo partecipante);
- l'adempimento degli obblighi comunicativi e dichiarativi ai fini IVA per le attività svolte dal Gruppo;
- la liquidazione e il versamento dell'imposta dovuta;
- la presentazione delle istanze per il rimborso delle eccedenze creditorie.

Tuttavia, i singoli partecipanti al Gruppo sono responsabili in solido con il Rappresentante per le somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

GRUPPO IVA

46

Durata dell'opzione

Qualora le condizioni di legge permangano, l'opzione è vincolante per un **triennio** a partire dall'anno in cui produce effetti e, successivamente al primo triennio, si rinnova automaticamente di anno in anno, fino a quando il Rappresentante di Gruppo non esercita la revoca.

Conseguenze dell'opzione

Per effetto dell'opzione, al Gruppo viene attribuito **un unico numero di partita IVA, al quale vengono associate le partite IVA dei soggetti partecipanti.**

Se il Gruppo effettua operazioni intracomunitarie deve richiedere l'inclusione nel VIES.

Invece, l'unitarietà soggettiva del Gruppo ai fini IVA non rileva né ai fini doganali, né ai fini delle accise. In particolare, le dichiarazioni doganali continuano ad essere presentate dai singoli partecipanti al Gruppo, che mantengono la titolarità di eventuali autorizzazioni di rilevanza doganale

Irrelevanza delle operazioni infragruppo

L'unicità soggettiva comporta che:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA non rilevano ai fini del tributo;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal Gruppo IVA;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante al Gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA.

In altri termini, in presenza di un unico soggetto passivo IVA (il Gruppo IVA), **assumono rilevanza solo le operazioni poste in essere tra un soggetto partecipante al Gruppo ed un soggetto terzo che non ne fa parte.**

Resta fermo, tuttavia, l'obbligo di rilevare le operazioni infragruppo nell'ambito delle scritture contabili di cui al DPR 600/73, diverse dai registri previsti ai fini IVA.

GRUPPO IVA

48

VANTAGGI

L'opzione risulta conveniente in modo particolare per gli operatori in regime di esenzione, che possono:

- evitare l'indetraibilità da pro rata nei rapporti infragruppo;
- Aumentare la percentuale di detrazione quando operano con soggetti esterni al gruppo se quest'ultimo è composto anche da operatori con attività imponibile.

GRUPPO IVA

49

VANTAGGI - ESEMPIO

OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Non sono cessioni di beni o prestazioni di servizio

Presenza di soggetti con pro rata di indetraibilità nel gruppo: risparmio economico del gruppo

OPERAZIONI VERSO IL GRUPPO

Alfa :

pro rata 0%

VA 1.000.0000

Iva acq. 100.000

Beta

Pro rata 100%

VA 1.000.000

Iva acq. 160.000

Iva non detr. 160.000

Gruppo:

Pro rata 50%

VA 2.000.000

Iv acq. 260.000

Iva non det. 130.000

Fatturazione e registrazione delle operazioni

Le operazioni effettuate dal Gruppo IVA sono documentate dal Rappresentante di Gruppo o dai singoli partecipanti mediante fattura ovvero mediante uno degli altri documenti fiscali ai sensi degli [artt. 21](#) e [22](#) del DPR 633/72. Tuttavia, nell'ambito di tali documenti occorre che sia indicato, oltre alla partita IVA del Gruppo, **anche il codice fiscale del soggetto partecipante** che ha realizzato l'operazione.

Allo stesso modo, il **codice fiscale del singolo acquirente deve essere indicato** dal fornitore nelle fatture emesse nei confronti del Gruppo IVA. Pertanto, il Rappresentante di Gruppo o i partecipanti sono tenuti a comunicare al fornitore tale dato, nonché a integrare la fattura ricevuta, ove risulti priva del codice fiscale ([art. 3](#) del DM 6.4.2018).

Le registrazioni di cui al DPR [633/72](#) sono effettuate dal Rappresentante o dai singoli partecipanti anche mediante l'adozione di registri sezionali.

Liquidazione e versamento IVA

Mentre gli adempimenti di fatturazione e registrazione possono essere eseguiti indifferentemente dal Rappresentante o dai singoli partecipanti, la liquidazione e il versamento dell'imposta fanno capo esclusivamente al Rappresentante di Gruppo ([art. 4](#) co. 1 e 3 DM 6.4.2018).